Articolo 2

Mandati a terzi

Il datore di lavoro che affida a terzi la pianificazione, la costruzione, la modificazione o la ristrutturazione di impianti della propria azienda deve esplicitamente renderli attenti in merito alle esigenze dell'approvazione dei piani.

I terzi possono essere persone singole o ditte che pianificano, costruiscono, modificano o riparano attrezzature aziendali (ad es., impianti, macchine, ristrutturazioni, installazioni), quali architetti, ingegneri, imprese generali, fornitori di impianti, installatori o ditte di costruzione. L' obbligo di informare che compete al datore di lavoro vale sia per le aziende o parti di aziende esistenti, sia per quelle in progettazione assoggettate all'approvazione dei piani.

Nel caso di aziende sottoposte all'approvazione dei piani, il datore di lavoro deve portare alla conoscenza dei terzi incaricati delle opere o delle attrezzature almeno quelle parti della decisione di approvazione dei piani che si riferisce a tali opere o attrezzature ed a quanto si situa nelle loro immediate vicinanze. Se una tale approvazione non è ancora disponibile, il datore di lavoro deve informare i terzi in merito alle esigenze legislative di carattere generale in materia di approvazione di piani.

In ogni caso, il datore di lavoro deve inoltre richiamare l'attenzione dei terzi sulle caratteristiche, le necessità ed i pericoli specifici della sua azienda.

Può accadere che il committente dei lavori concernenti un'azienda soggetta all'approvazione dei piani non sia il datore di lavoro. Siccome anche egli porta la responsabilità dell'approvazione dei piani, è consigliabile che informi in materia l'incaricato della progettazione o della realizzazione dell'azienda.